

La ricorrente afferma che, adottando la decisione impugnata, l'EMA si è discostata dalle sue precise e incondizionate assicurazioni relative alla base giuridica appropriata per la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio della ricorrente per l'APRETUDE. La ricorrente, quindi, sostiene che la decisione impugnata viola il principio della tutela del legittimo affidamento e deve essere annullata.

- (¹) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
- (²) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

Ricorso proposto il 15 settembre 2022 — ClientEarth/ Consiglio

(Causa T-577/22)

(2022/C 472/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: C. Ziegler, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 5 luglio 2022 del Consiglio dell'Unione europea (SGS 22/00149) relativamente alla richiesta di riesame interno ai sensi del titolo IV del regolamento di Aarhus, con riguardo al regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU 2022, L 21, pag. 1), e
- condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su errori manifesti di diritto e di valutazione per quanto riguarda la portata dell'accesso della ricorrente al riesame dei diritti ai sensi del regolamento di Aarhus, a causa del fatto che il Consiglio:
 - ha rifiutato di riesaminare i TAC provvisori, successivamente sostituiti dai TAC definitivi dell'Unione europea e del Regno Unito, nonostante la ricorrente conservi un interesse al loro riesame; e
 - ha dichiarato che i motivi della ricorrente, aventi ad oggetto il difetto di competenza del Consiglio e il fatto che quest'ultimo abbia commesso uno sviamento di potere nell'adottare il regolamento sui TAC, erano irricevibili poiché non rientravano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del regolamento di Aarhus.
2. Secondo motivo, vertente su errori manifesti di diritto e di valutazione per quanto riguarda elementi essenziali del diritto derivato e la portata della competenza del Consiglio a stabilire i TAC ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, a causa del fatto che il Consiglio ha commesso:
 - errori manifesti di diritto per quanto riguarda il margine di discrezionalità di cui dispone per stabilire le possibilità di pesca; e
 - errori manifesti di diritto e di valutazione riguardanti i limiti della propria competenza ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

3. Terzo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione riguardanti gli obblighi del Consiglio di:
 - non eccedere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile dopo il 2020 per tutti gli stock, come imposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base della politica comune della pesca (PCP);
 - attuare l'approccio precauzionale, come disposto dai commi primo e secondo dell'articolo 2, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafi 1 e 8 e dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base della PCP, e strettamente limitato dall'obiettivo del rendimento massimo sostenibile;
 - attuare l'approccio basato sugli ecosistemi come imposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base della PCP.
4. Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione riguardante lo sviamento di potere commesso dal Consiglio nel momento in cui ha adottato il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU 2022, L 21, pag. 1).

Ricorso proposto il 16 settembre 2022 — Fédération environnement durable e a. / Commissione

(Causa T-583/22)

(2022/C 472/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Fédération environnement durable (Parigi, Francia), Bundesinitiative Vernunftkraft eV (Berlino, Germania), Vent de Colère! — Fédération nationale (Peyraud, Francia), Vent de Raison — Wind met Redelijkheid (VdR-WmR) (Petit-Roeulx, Belgio) (rappresentante: M. Le Berre, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea, del 7 luglio 2022 (fisma.b.2(2022) 5340198, Ares (2022) 4952619 — 07/07/2022) recante rigetto della richiesta di riesame interno del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione ⁽¹⁾;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, con riguardo alla preparazione del regolamento delegato, degli articoli da 6 a 8 della convenzione di Aarhus ⁽²⁾, degli articoli 9 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 ⁽³⁾, e degli articoli 10, paragrafo 4, 11, paragrafo 4, e 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ⁽⁴⁾.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, con riguardo all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 191 TFUE e dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2020/852, nonché degli articoli 10, paragrafo 3, lettera a), 19, paragrafo 1, lettere a) e j), e 19, paragrafo 3, del regolamento 2020/852.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, con riguardo all'adattamento ai cambiamenti climatici, dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1367/2006.